

RENTRI · FIR Digitale · Giugno 2026

Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti

Avv. Chiara Fiore

Ambiente Legale Srl – Studio Legale Carissimi

AIAS · 22 giugno 2026

commerciale@studiolegalecarissimi.it · www.ambientelegale.it

La tracciabilità come strumento di controllo

01

**INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI
OPERATORI DELLA FILIERA**

Art. 183 TUA

02

CLASSIFICARE I RIFIUTI

Art. 183 lett. B-TER + Art.
184 TUA

03

**ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO
TEMPORANEO / ANALIZZARE LA PROPRIA
AUTORIZZAZIONE**

Art. 185-BIS TUA

04

**SELEZIONARE IL TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO,
RECUPERATORE/SMALTITORE E ASSICURARE IL
CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Art. 188 TUA

Le domande e le criticità più ricorrenti nella nostra esperienza

- 1 Quando devo aprire una unità locale? (manutenzione/logistica)
- 2 Connessione tra registro di carico e scarico e tempi del deposito temporaneo (carico/scarico contestuale al prelievo del rifiuto)
- 3 Far tornare a tutti i costi i pesi! Quale peso devo registrare? E poi come faccio con il MUD?
- 4 Urbano/speciale? (nuovi campi — problemi con la detassazione)
- 5 Le analisi del rifiuto sono obbligatorie? (nuovi campi)
- 6 Chi risponde delle responsabilità in azienda?
- 7 Qual è il codice CER più opportuno?

Nota importante: Le domande sopra elencate non riguardano il RENTRI ma rimangono fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti.

PARTE I

Le fonti normative

D.Lgs. 152/2006 · D.M. 59/2023 · L. 199/2025 · L. 26/2026 · DECRETI DIRETTORIALI

La proroga — L. 26/2026 in vigore dal 1° marzo 2026

FIR cartaceo in alternativa al digitale (fino al 15 settembre 2026)

A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.M. 59/2023, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

Sanzioni per trasmissione dati FIR al RENTRI

Le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Attenzione: non ci sono proroghe né sui registri né sulle irregolarità di compilazione del FIR.

Cartaceo o digitale? È il produttore che decide!

Se il produttore/detentore definisce le modalità di adempimento, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.

Produttore/Detentore OBBLIGATO al FIR digitale

Tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.

Produttore/Detentore NON OBBLIGATO al FIR digitale

La gestione del FIR può avvenire in formato cartaceo per tutta la filiera.

Chi è obbligato all'iscrizione al RENTRI

Art. 188-bis, co. 3-bis TUA

Enti/imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

Produttori di rifiuti pericolosi

Enti/imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale

Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi

Per i rifiuti non pericolosi con + di 10 dip di cui all'art. 189, co. 3 (attività artigianali, industriali, trattamento rifiuti e acque)

Esclusi dall'obbligo

Consorzi e sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (art. 237, co. 1)

Imprenditori agricoli con volume d'affari $\leq$ € 8.000

Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, co. 8)

Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con $\leq$ 10 dipendenti di cui all'art. 189, co. 3 (attività artigianali, industriali, trattamento rifiuti e acque) e produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 189 c. 3 indipendentemente dal n. di dip

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi ex art. 190, co. 6

Gli impatti della digitalizzazione

01

Immodificabilità delle operazioni

Non è una novità! La natura definitiva dei dati era già presente nel sistema cartaceo ma la digitalizzazione la rende automaticamente verificabile.

02

Maggiore consapevolezza degli operatori

Il sistema digitale richiede che tutti i soggetti coinvolti abbiano piena contezza delle proprie responsabilità prima di procedere.

03

Coordinamento della filiera

Produttore, trasportatore e destinatario devono operare in modo coordinato e sincrono per la corretta gestione del FIR digitale.

04

Dati maggiormente accessibili

Le autorità di controllo e gli stessi operatori possono accedere ai dati in modo più rapido e strutturato.

05

Messa in conservazione dei dati

Il FIR digitale è soggetto agli obblighi di conservazione digitale secondo le Linee Guida AGID e il D.M. 59/2023.

PARTE II

Il nuovo FIR digitale

Struttura, gestione, firma e trasmissione

Quando il FIR è obbligatorio — Le eccezioni (art. 193 TUA)

Il FIR è un documento che deve sempre accompagnare il trasporto ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- 1 Trasporto rifiuti urbani verso il centro di raccolta effettuato dal produttore
- 2 Trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico
- 3 Trasporto di rifiuti occasionale o saltuario (non più di 5 volte/anno e non superiore a 30 kg/lt)
- 4 Trasporto rifiuti transfrontalieri
- 5 Movimentazioni in aree private o tra fondi agricoli
- 6 Trasporti sostituiti da altri documenti (es: art. 230, co. 5)

Prima dell'avvio del trasporto — Il FIR deve essere:

Completo di:

- Produttore/detentore e destinatario
- Trasportatore (uno o più)
- Intermediario (se presente)
- Caratteristiche del rifiuto
- Data e ora di inizio trasporto
- Cognome e nome del conducente
- Targa automezzo

Firmato digitalmente da:

- Produttore/detentore
- Trasportatore

Attenzione: Il FIR può essere modificato e annullato solo dal produttore/detentore o dal trasportatore (chi lo ha vidimato) prima dell'avvio.

Dopo l'avvio del trasporto — Cosa non può essere modificato

Regola: Una volta che trasportatore e produttore/detentore hanno firmato digitalmente il FIR, le seguenti informazioni non possono essere modificate:



Produttore/detentore



Caratteristiche del rifiuto



Destinatario



Data e ora di inizio trasporto



Trasportatore (uno o più)



Cognome e nome del conducente



Intermediario (se presente)



Targa automezzo

Durante il trasporto — Trasbordi, soste tecniche e annotazioni

Trasbordi e soste tecniche

Il trasbordo e la sosta tecnica sono disciplinati dalle istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.

In qualsiasi momento è possibile inserire annotazioni nel FIR o aggiungere allegati.

In tutti questi casi il trasportatore sottoscrive digitalmente il FIR a seguito degli aggiornamenti.

Stampa che accompagna il trasporto

Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario in corso di lavorazione del rifiuto. La stampa non deve essere firmata.

In alternativa, è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante dispositivi mobili.

Restituzione copia completa del FIR da parte del destinatario

Obblighi del destinatario

Obbligo di restituzione

Il destinatario è tenuto a restituire la copia completa del FIR digitale entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

Come avviene?

La copia del FIR digitale può essere trasmessa tramite: interoperabilità tra il sistema gestionale del destinatario e il RENTRI; i servizi di disposizione del RENTRI (disponibili anche in modalità per chi non ha un gestionale).

Restituzione copia completa del FIR al produttore/detentore

Termine e soggetti

La restituzione della copia completa del FIR digitale effettuata dal destinatario costituisce adempimento dei propri obblighi previsti dall'art. 188, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa del FIR digitale. Il produttore/detentore e i soggetti intervenuti nella movimentazione possono, attraverso la funzione di verifica della copia digitale, rendere nota al destinatario di aver preso visione della copia.

Trasmissione dati FIR rifiuti pericolosi — In sintesi

⚠ Attenzione: Il D.M. 59/2023 NON prevede la trasmissione dei dati FIR per i rifiuti NON pericolosi.

Produttore



almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto

**Soggetti:
raccolta e trasporto**



entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

**Soggetti:
recupero e
smaltimento**



entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

Art. 15, co. 4 D.M. 59/2023: «Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.»

Intermediari e commercianti senza detenzione — Ruolo nel FIR digitale

Obblighi e responsabilità

Compilazione o sottoscrizione del FIR

Gli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto non rientrano tra i soggetti che compilano o sottoscrivono il FIR.

Tuttavia, i loro dati identificativi devono essere riportati nel FIR.

Modalità di trasmissione

Questi soggetti possono scaricare la copia completa del FIR digitale tramite: interoperabilità con il proprio sistema gestionale e il RENTRI; servizi di supporto messi a disposizione del RENTRI.

Conservazione a norma del FIR digitale — Linee Guida AGID

Obbligo di conservazione

La copia completa del FIR digitale che deve essere restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e ripetibilità.

Il produttore/detentore che riceve la copia del FIR è tenuto a caricarla nel sistema di conservazione almeno una volta all'anno o in caso di controllo; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza ai propri trattamenti.



Accessibilità

I dati devono essere sempre accessibili nel tempo



Integrità

Il documento non deve poter essere alterato



Autenticità

Garantita dalla firma digitale del FIR



Ripetibilità

Il documento deve poter essere riprodotto identicamente

PARTE III

Situazioni di indisponibilità

Decreto Direttoriale n. 25 del 2026 — Modalità operative

Gestione delle indisponibilità — D.D. n. 25/2026 (1/2)

Scenario	Allegato 1 — Indisponibilità servizi RENTRI	Allegato 2 — Indisponibilità connettività/autenticazione
Impossibilità di emettere il FIR digitale	Emettere FIR cartaceo (All. II DM 59/2023). Nessun obbligo di trasmissione al RENTRI.	Stessa procedura + annotare sul FIR la dicitura prevista dal D.D. n. 25/2026 + pec
Impossibilità di integrare il FIR durante il trasporto	Aggiornare la stampa del FIR digitale con firma autografa. Il trasportatore comunica al produttore/detentore il cambio di formato.	Stessa procedura + annotare sul FIR la dicitura prevista dal D.D. n. 25/2026 + pec
Impossibilità di integrare il FIR all'accettazione (destinatario)	Integrare i dati sulla stampa del FIR digitale con firma autografa. Il destinatario comunica al produttore/detentore il cambio di formato.	Stessa procedura + annotare sul FIR la dicitura prevista dal D.D. n. 25/2026 + pec
Impossibilità di trasmettere i dati del FIR al RENTRI	Trasmettere i dati il 1° giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento (anche oltre i termini ordinari). Il RENTRI registra la data di trasmissione.	Stessa procedura + pec

Gestione delle indisponibilità — D.D. n. 25/2026 (2/2)

Scenario	Allegato 1 — Indisponibilità servizi RENTRI	Allegato 2 — Indisponibilità connettività/autenticazione
Impossibilità di restituire la copia completa del FIR (produttore/trasportatore)	Restituire la copia il 1° giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento (anche oltre i termini ordinari). Il RENTRI registra la data.	Stessa procedura + pec
Impossibilità di scaricare il certificato di firma remota RENTRI	Solo mitigazione: anticipare il download del certificato rispetto all'utilizzo.	Non applicabile + pec
Impossibilità di configurare i dispositivi mobili	Solo mitigazione: anticipare la configurazione dei dispositivi.	Non applicabile + pec
Impossibilità di vidimare il FIR digitale	Solo mitigazione: vidimare e pre-emettere anticipatamente un numero proporzionale di FIR digitali vidimati.	Non applicabile + pec

Fonte: Decreto Direttoriale n. 25/2026, Art. 2 — Allegati 1 e 2

PARTE IV

Responsabilità e firme

Art. 193 TUA · D.M. 59/2023 · Giurisprudenza

Responsabilità nella firma — Art. 193, comma 17 TUA

Testo della norma

«Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.»

Nuovo art. 5 D.M. RENTRI — Attenzione!

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/04/2022, n. 12208

Principio di diritto

«I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.»

Produttore/Detentore

Responsabile della classificazione e delle informazioni di propria competenza

Trasportatore

Responsabile delle informazioni inserite nella propria sezione; limitata responsabilità per il contenuto del produttore

Responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti

Classificazione (art. 184)

Il produttore è responsabile della corretta classificazione del rifiuto e dell'attribuzione del codice CER più appropriato.

Scelta del trasportatore e impianti (Art. 188)

Il produttore deve accertare la validità e la conformità delle autorizzazioni dei propri fornitori

FIR (art. 193, co. 17)

Responsabile delle informazioni inserite nella propria sezione del formulario. La firma non è delegabile (Cass. n. 12208/2022).

Controllo Targhe (Cass. pen., Sez. III, sent. del 30 marzo 2023, n. 13310)

Deve accertare che il mezzo sia correttamente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria e classe di rifiuto trasportato e corrisponda a quanto indicato nel FIR

Deposito temporaneo (art. 185-bis)

Responsabile del rispetto delle condizioni di deposito temporaneo (quantità, tempi, modalità) prima del conferimento al trasportatore.

Vigila sull'effettivo conferimento in impianto e non è esonerato da un intermediario

La consegna di rifiuti a soggetti privi di autorizzazione può integrare il concorso nel reato di gestione non autorizzata (Cass. pen., Sez. III, sent. del 30 marzo 2023, n. 13310).

Responsabilità dei cd. gestori — Obblighi e verifiche

Obblighi principali del gestore

- Rispetto e verifica delle proprie autorizzazioni
- Quantitativi
- Corrispondenza dei CER
- Planimetrie
- Procedure depositate
- Monitoraggi e controlli
- Stoccaggio istantaneo
- Tempi di deposito
- Durata autorizzazione e procedure di rinnovo

Corresponsabilità nella gestione — Principio

«Il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.»

Cass. pen., Sez. III, n. 5912 del 14 febbraio 2020

PARTE V

Le sanzioni

D.L. 116/2025 · D.Lgs. 152/2006 · D.Lgs. 81/2026

D.L. 116 del 2025 — Terra dei fuochi e contrasto alle attività illecite

Oggetto del decreto

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

«Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»; Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025.»

CFR. Preambolo

9 agosto 2025

Entrata in vigore D.L. 116/2025

8 ottobre 2025

Conversione con L. 147/2025

2 giugno 2026

Entrata in vigore D.Lgs. 81/2026
(modifica art. 256 co. 4)

Articoli del TUA modificati o introdotti — D.L. 116/2025 e D.Lgs. 81/2026

Art. 255

Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Art. 255-bis

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

Art. 255-ter

Abbandono dei rifiuti pericolosi

Art. 256

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata*

Art. 256-bis

Combustione illecita di rifiuti

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta registri e FIR

Art. 259

Spedizione illegale di rifiuti

Art. 259-bis

Aggravante dell'attività di impresa

Art. 259-ter

Delitti colposi in materia di rifiuti

Art. 212

Albo Nazionale Gestori Ambientali

* Art. 256 co. 4 ulteriormente modificato dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 — in vigore dal 2 giugno 2026.

Premessa — I tipi di sanzione in materia ambientale

Aspetto	Sanzioni Amministrative	Contravvenzioni	Delitti
Natura dell'illecito	Illecito amministrativo	Illeciti penali minori (c.p. o leggi speciali)	Illeciti penali gravi (c.p. o leggi speciali)
Gravità	Generalmente inferiore	Minore o moderata	Moderata o elevata
Sanzioni principali	Pecuniarie, sospensioni, revoche, confische amm.	Ammenda e/o arresto	Reclusione e/o multa, pene accessorie
Oblazione / Parte VI-bis TUA	Non applicabile	Sì (se arresto o ammenda)	No

Quali strumenti adottare per tutelarsi?

01

Governance & 231

Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato ai reati ambientali (artt. 25-undecies e modifiche D.Lgs. 81/2026).

02

Deleghe e responsabilità interne

Chiara definizione delle responsabilità nella filiera gestionale dei rifiuti

03

Contrattualistica con terzi

Clausole di garanzia verso trasportatori, intermediari e destinatari: autorizzazioni, obblighi RENTRI, gestione del FIR.

04

Compliance documentale & RENTRI

Tenuta aggiornata dei registri, rispetto dei termini di trasmissione al RENTRI, gestione corretta del FIR digitale.

05

Audit e monitoraggi

Verifiche periodiche sugli operatori della filiera: autorizzazioni valide, correttezza dei dati FIR, rispetto dei CER.

06

Formazione mirata

Formazione continua del personale sugli obblighi RENTRI, compilazione del FIR, responsabilità penali e amministrative.

Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 15605/2026 — Il caso e l'iter giudiziale

Fatto: La Polizia Stradale di Bologna rileva che il sig. Santaniello (conducente) trasportava rifiuti speciali non pericolosi con FIR contenente dati incompleti/inesatti. Violazione art. 193, sanzionata dall'art. 258, co. 4, D.Lgs. 152/2006. Ordinanza ingiunzione n. 1933/2019 Città Metropolitana di Firenze: € 3.114,50.

Tribunale di Firenze (I grado)

ACCOGLIE l'opposizione

Il destinatario dell'obbligo ex art. 193 e della sanzione ex art. 258 è solo l'«impresa» che effettua il trasporto, non il mero conducente.

Corte d'Appello di Firenze (n. 88/2022)

RIGETTA l'appello

I principi del TUA (art. 178) coinvolgono soggetti con specifica qualifica professionale. Il FIR distingue «trasportatore» e «conducente».

Corte di Cassazione Sez. 2 (Ord. n. 15605/2026)

ACCOGLIE il ricorso — CASSA con rinvio

Richiama Cass. n. 34031/2019, n. 13580/2022, n. 12208/2022: produttore e trasportatore sono entrambi obbligati a compilare e sottoscrivere il FIR.

Il principio di diritto consolidato sul FIR — Artt. 193 e 258 TUA

PRINCIPIO DI DIRITTO — Cass. Sez. 2, n. 34031/2019 · n. 13580/2022 · n. 12208/2022 · n. 15605/2026

In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi, integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, l'omissione da parte del produttore e del trasportatore dell'obbligo di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti. Il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il FIR assieme al trasportatore, e non come soggetto estraneo alla fattispecie. Il fondamento della punibilità del concorso risiede già nell'art. 193 TUA quale suo intrinseco elemento costitutivo.

Chi firma il FIR?

Tutti i soggetti coinvolti: produttore/detentore, trasportatore e destinatario devono sottoscrivere i 4 esemplari. La sottoscrizione è obbligatoria e non delegabile.

«Trasportatore» ≠ «conducente»

Il FIR distingue il «trasportatore» (ente/impresa) dal «conducente» (persona fisica). La Cassazione chiarisce che entrambi rispondono della violazione.

Sanzione applicabile

Art. 258, co. 4 TUA: chiunque effettua un trasporto senza FIR o con dati incompleti/inesatti soggiace alla sanzione. Il termine «chiunque» include il conducente.

Grazie per l'attenzione

Avv. Chiara Fiore

Ambiente Legale Srl — Studio Legale Carissimi

Via Santo Stefano n. 16 — Bologna

Email: commerciale@studiolegalecarissimi.it

Web: www.ambientelegale.it

AIAS · 22 giugno 2026